



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

REGOLAMENTO EROGAZIONE ED UTILIZZO BUONI SOSTITUTIVI MENSA PERI I DIPENDENTI DELL'AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DI ABBiateGRASSO

**Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di ASSP n. 23 del
31/05/2023**

Art. 1 - Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione dei buoni sostitutivi del servizio mensa disposto dal Consiglio di Amministrazione di dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso (d'ora in poi A.S.S.P.), come condizione di maggior favore per i dipendenti rispetto a quanto previsto dal CCNL UNEBA;
2. Tale condizione di maggior favore potrà essere revocata e/o modificata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione di A.S.S.P. Abbiategrasso;
3. A.S.S.P. Abbiategrasso, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato, full time e part-time, il servizio di mensa aziendale;
4. Il servizio di mensa, a far data dal 01 Gennaio 2023 (ed in via retroattiva rispetto all'approvazione del presente regolamento), verrà erogato nella forma del buono pasto elettronico. Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati;
5. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione, salvo quanto previsto al successivo art. 6.;
6. Per poter fruire del servizio di mensa occorre che ricorrano i seguenti presupposti:
 - a) il lavoratore deve essere in servizio;



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

- b) il lavoratore deve aver prestato attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, ovvero monte ore giornaliero minimo n. 6 effettivamente prestate;
- c) il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro.

Art. 2 - Definizione del servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'ente gestore dei buoni pasto.

Art. 3 - Diritto al servizio sostitutivo di mensa

1. Ha diritto al servizio sostitutivo di mensa attraverso l'attribuzione di un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata, anche se domenicale o festiva, esclusivamente il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale;
2. Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti che prestano nella giornata almeno n. 6 ore complessive di lavoro rilevate tramite il sistema di rilevazione presenze;
3. Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal proprio coordinatore, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno n. 6 ore di lavoro;
4. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni che comportano un monte ore lavorativo non inferiore a 6 ore complessive nella giornata;
5. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, anche in modalità di lavoro agile, certificata dal sistema di rilevazione presenze. In caso di assenza a qualsiasi titolo il buono pasto non è riconosciuto. A titolo di esempio si citano, le ferie, i permessi retribuiti e non, i recuperi, le assenze per malattia, infortunio, maternità, i congedi per motivi personali e/o per altri motivi.

Per contro concorrono al raggiungimento delle n. 6 ore utili per avere diritto al buono pasto i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i permessi sindacali previsti dal CCNQ 7/8/1998 così come disciplinati dall'art. 23 del CCNL 5.10.2001, i riposi giornalieri concessi entro il primo anno di vita del bambino, di cui all'art.39 d.lgs. 151/2001, purché le prestazioni lavorative effettivamente rese siano distribuite tra la mattina ed il pomeriggio e, comunque, attorno all'orario previsto per la pausa pranzo.



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

6. Per i dipendenti in missione può essere corrisposto, a richiesta, il buono pasto o il rimborso del pasto consumato e debitamente documentato.

Art. 4 - Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto viene fissato in Euro 6,50.
Futuri adeguamenti saranno possibili previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. Il buono pasto non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro.

Art. 5 - Furto, smarrimento

Non verrà riconosciuto alcun rimborso in caso di furto o smarrimento di buoni pasto o della corrispondente tessera magnetica recante i buoni pasto elettronici.

Art. 6 - Procedura di erogazione dei buoni pasto

1. L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata in concomitanza del pagamento del cedolino paga successivo al mese di riferimento;
2. I buoni pasto verranno erogati, da parte dell'ufficio incaricato, tramite ricarica su carta elettronica personale e/o applicazione elettronica;
3. I buoni pasto vengono conteggiati dal Responsabile dell'ufficio incaricato sulla base degli orari effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalla procedura di rilevazione presenze.
4. I buoni sono spendibili fino alla data di scadenza prevista. L'azienda non è in alcun modo responsabile di buoni non utilizzati oltre la scadenza, né alcun rimborso è previsto al dipendente.

Art. 7 - Trattamento fiscale e contributivo del servizio di mensa

1. L'importo dei buoni pasto è attualmente assoggettato a ritenute fiscali e previdenziali per la sola parte eccedente il seguente importo giornaliero:
 - € 4,00 per erogazione buoni in forma cartacea;
 - € 8,00 per erogazione in forma elettronica, tramite tessera magnetica e/o applicazione elettronica.
2. Il Responsabile dell'ufficio incaricato all'erogazione dei buoni pasto trasmetterà all'Ufficio finanziario il tabulato dei buoni erogati al personale avente diritto.



Azienda Speciale Servizi Alla Persona

Sede Legale: Via Ticino n. 72 (20081) Abbiategrasso (MI)

Partita IVA e C.F.: 11670850152

Art. 8 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione; si intende abrogata ogni altra disposizione precedente in materia, con esso incompatibile.
2. Il presente regolamento deve intendersi automaticamente adeguato alla normativa vigente.

Abbategrasso, 31/05/2023

f.to

Il Direttore di ASSP
Fabio Lorenzo Rebora